

FUNZIONI E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI BIOLOGI DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Il presente regolamento è redatto in base alla legge 396/1967 e alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 e si limita a disciplinare l'attività del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

ART.1 - Cariche del Consiglio

Sono organi dell'Ordine:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori

Il componente eletto più anziano, convoca, secondo quanto previsto dal DM Salute 15 marzo 2018 art.6, la prima riunione di insediamento del Consiglio nella quale, sotto la sua presidenza e con l'assistenza, quale segretario, del componente meno anziano di età, il Consiglio elegge nell'ordine il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, a votazione segreta e a maggioranza relativa dei presenti.

I consiglieri eletti possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

ART.2 - Compiti del Presidente

Ai sensi della legge 396/1967 e della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine e il Consiglio, coordina i lavori del Consiglio, convoca e presiede le riunioni, cura, di concerto con il Segretario, l'esecuzione delle delibere del Consiglio e firma, unitamente al Consigliere Segretario, le circolari e la corrispondenza, nonché i verbali delle riunioni.

Il Presidente può designare, per singole incombenze o incarichi, un altro componente del Consiglio, precisando i limiti dell'incarico.

In sua assenza, le funzioni di Presidenza per i rapporti interni sono assunte ed esercitate dal Vice Presidente, oppure dal Consigliere designato dal Presidente.

La corrispondenza relativa a comunicazioni o disposizioni di ordinaria amministrazione in partenza, in assenza del Presidente potrà essere firmata dal Vice Presidente oppure da un Consigliere all'uopo delegato.

Ad ogni riunione il Presidente deve informare il Consiglio del suo operato.

ART.3 - Compiti del vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento nell'ordinaria gestione

amministrativa e di rappresentanza dell'Ordine.

Il Vice Presidente collabora attivamente con il Presidente per favorire e migliorare l'attività del Consiglio.

ART.4 - Compiti del Segretario

Il Segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio.

È compito del Segretario:

- ricevere le domande di iscrizione nell'Albo;
- tenere l'Albo degli iscritti
- redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni consiliari, sottoscrivendole unitamente al Presidente;
- tenere il registro dei verbali, delle delibere e dei pareri espressi dal Consiglio;
- curare la corrispondenza;
- autenticare le copie delle deliberazioni del Consiglio e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati;
- custodire l'archivio.

In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Consigliere meno anziano di età, che non sia il Tesoriere.

Il Segretario provvede, inoltre, eventualmente insieme al Tesoriere, alle operazioni amministrative.

Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento dell'attività e delle iniziative promosse.

ART.5 - Compiti del Tesoriere

È compito del Tesoriere:

- custodire e amministrare sotto la propria responsabilità i fondi e gli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;
- riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
- vigilare sulla regolare riscossione su tutte le entrate e le spese e riscuotere ogni contributo dovuto all'Ordine;
- pagare i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario entro i limiti degli stanziamenti del bilancio;
- tenere tutti i registri contabili a norma di legge;
- tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ordine;
- controllare la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo da presentare al Consiglio.

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine

e deve tempestivamente segnalare al Presidente l'eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni d'entrata e di spesa, al fine di provvedere alle variazioni di bilancio.

Il Tesoriere è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

In caso di necessità o di impedimento, il Consiglio direttivo può individuare tra i Consiglieri, un Vice Tesoriere per sostituire il Tesoriere.

ART.6 - Compiti del Consiglio Direttivo (Art. 3 Legge 11 gennaio 2018)

Al Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta spettano le seguenti attribuzioni:

- a) iscrivere i professionisti all'Ordine nell'Albo, compilare e tenere l'Albo dell'Ordine e pubblicarlo all'inizio di ogni anno;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere regionale, provinciale o comunale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, dell'anzianità di iscrizione o anagrafica, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.
- h) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- i) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- j) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

ART. 7 - Compiti del Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti all'Albo.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dalla legge e partecipa ai lavori del Consiglio su invito, qualora la loro presenza sia ritenuta utile o necessaria dal Consiglio.

Al Collegio dei Revisori è demandato il controllo sull'attività del Consiglio e vigila sull'osservanza della legge dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, controllando la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

Redige annualmente, coordinandosi con il Consigliere Tesoriere, la relazione che accompagna il bilancio preventivo e quella che accompagna il conto consuntivo.

ART.8 - Convocazione e luogo delle riunioni di Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di questi, dal consigliere che fra i presenti risulti il più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Consiglio dell'Ordine è convocato anche su richiesta firmata da almeno otto consiglieri, contenente l'indicazione specifica dell'argomento da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono convocate presso la sede dell'Ordine o comunque entro il territorio di competenza e possono svolgersi anche in modalità di videoconferenza telematica.

Ciascun componente del Consiglio può proporre la discussione di nuovi argomenti purché segnalati a mezzo di comunicazione scritta almeno cinque giorni lavorativi prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso per posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione, nella convocazione saranno indicati la data e l'orario di inizio della riunione, scelti in modo da permettere la più ampia partecipazione dei membri del Consiglio.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 8 consiglieri.

È cura del Segretario, di concerto con il Presidente, depositare presso la sede almeno due giorni prima della data di convocazione del Consiglio, gli allegati e gli eventuali documenti di supporto agli argomenti da esaminare.

Le riunioni del Consiglio saranno tenute di norma in presenza presso la sede dell'Ordine. È facoltà della Presidenza, con il consenso della maggioranza dei consiglieri, convocare le riunioni in diverso luogo.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio con collegamento a distanza avvengono secondo le indicazioni dell'Art. 9 seguente.

Alle riunioni del consiglio possono partecipare in presenza o da remoto anche i membri eletti del Collegio dei Revisori.

ART.9 – Riunioni in modalità telematica

Ai fini del presente regolamento, si intendono per “riunioni in modalità telematica” e per “sedute telematiche”, le riunioni del consiglio durante le quali è previsto che uno, o più di uno, oppure tutti i componenti dell'organo collegiale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, che di regola è la sede del Consiglio dell'Ordine, mediante collegamento con mezzi

audiovisivi connessi telematicamente via internet.

Nel caso in cui tutti i componenti dell'organo collegiale partecipino alla riunione a distanza, il luogo virtuale della riunione è definito "Stanza del Consiglio virtuale".

La partecipazione a distanza alle riunioni in modalità telematica dell'organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi:

- il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti che ne fanno richiesta
- le strumentazioni e gli accorgimenti adottati che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che consentano a ciascuno dei partecipanti alla riunione la possibilità, immediata e contestuale, di:

- a) visionare uno o più atti oggetto della riunione;

- b) intervenire nella discussione;

- c) scambiare la visione di documenti in contesto con gli altri partecipanti;

- d) esprimere il proprio voto (votazione);

- e) procedere all'approvazione del verbale durante la videoconferenza o con successiva approvazione mediante PEC della stesura cartacea, laddove per motivi tecnici non sia possibile l'approvazione contestuale. Sono considerate tecnologie utilizzabili e idonee allo svolgimento della seduta telematica: teleconferenza, videoconferenza, audioconferenza sulle piattaforme con le caratteristiche sopra menzionate.

La partecipazione a distanza ha la stessa validità della partecipazione in presenza ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento.

I partecipanti alla seduta a distanza forniranno a conclusione dei lavori un'apposita dichiarazione debitamente firmata, da cui si evinca l'effettiva partecipazione alla suddetta seduta a distanza e si confermi il voto palese espresso per ogni singolo punto all'ordine del giorno che sarà conservata a cura del Segretario al verbale della riunione.

ART.10 - Ordine del Giorno

L'ordine del giorno delle sedute di Consiglio è predisposto dal Presidente, di concerto con il Segretario e il Tesoriere, che esamina le eventuali richieste dei consiglieri e degli iscritti.

Su richiesta di almeno 8 consiglieri il Presidente è tenuto a inserire l'argomento all'ordine del giorno nel primo Consiglio utile e comunque entro 20 giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza, debitamente documentati.

L'ordine del giorno è disponibile presso la sede dell'Ordine e viene pubblicato nel sito internet dell'Ordine. Le modifiche e/o le integrazioni all'ordine del giorno possono essere apportate, con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti, anche durante lo svolgimento del Consiglio a condizione che siano presenti tutti i consiglieri.

Ove nel corso della giornata fissata per la riunione non sia condotto a termine l'esame e la discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno il Consiglio può deliberare di sospendere la riunione e di proseguirla nel giorno successivo o in altro fissato dal Consiglio medesimo.

Qualora ciò non fosse possibile il Presidente riporterà gli argomenti non discussi nell'ordine del giorno della riunione successiva.

ART.10 - Validità delle sedute

Le sedute del Consiglio hanno validità con la presenza di almeno 8 (otto) consiglieri compresi anche quelli in collegamento da remoto.

Qualora all'inizio della seduta, secondo l'orario stabilito per la convocazione, non venga raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

ART.11 - Attività

Il Consiglio lavora collegialmente.

I consiglieri possono essere incaricati dal Consiglio a istruire pratiche e/o esaminare vari problemi inerenti la professione.

Il Consiglio segue periodicamente il lavoro dei consiglieri e delle commissioni ed evade tutte le richieste o segnalazioni che pervengono da queste ultime.

ART.12 - Delibere

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti in presenza o in collegamento da remoto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutte le votazioni espresse in Consiglio sono palesi, escluse quelle riguardanti provvedimenti disciplinari e quelle per le quali almeno 8 consiglieri abbiano avanzato specifica richiesta di segretezza

In tale caso la richiesta corredata da motivazione dovrà essere verbalizzata e sottoposta al giudizio di ammissibilità del Presidente.

In caso di votazione con voto segreto i partecipanti in collegamento da remoto non potranno esprimere il proprio voto e il Presidente dovrà verificare il numero di voti utili per poter procedere alla votazione.

Tutte le delibere, salvo espressa diversa determinazione del Consiglio, sono immediatamente esecutive.

Tutte le delibere assunte dal Consiglio dovranno riportare il numero dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, quelli astenuti e quelli contrari, oltre alle eventuali dichiarazioni di voto.

Le delibere, qualora non riportino dati ritenuti sensibili ai sensi della Legge n.196/2003 oppure riguardino provvedimenti di sospensione o cancellazione per fatti giudiziari, sono pubblicate sul sito internet dell'Ordine.

ART.13 - Verbali

I verbali delle sedute di Consiglio sono redatti a cura del Segretario in forma sintetica e riassuntiva e sottoposti all'approvazione nella seduta successiva.

I verbali devono riportare: l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta, la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze; l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, gli estremi delle deliberazioni di Consiglio comprese le dichiarazioni di voto e i risultati delle votazioni, e ogni altra dichiarazione che ogni singolo consigliere richieda esplicitamente venga messa a verbale e in questa forma devono essere approvati entro e non oltre le due successive sedute del Consiglio. Quando l'argomento in discussione comporta la valutazione della condotta e/o della figura di uno o più

iscritti, la trattazione e la relativa verbalizzazione sono riservate, salvo specifica richiesta da parte degli interessati, qualora ritenuta accoglibile dal Presidente.

I verbali devono essere protocollati ed archiviati in un apposito raccoglitore esclusivamente destinato insieme agli atti contabili, ai documenti giustificativi delle spese e a tutti gli eventuali allegati e in forma elettronica in apposite cartelle di archiviazione.

Il raccoglitore e l'archivio elettronico sono affidati alla custodia del Segretario o di un impiegato di segreteria opportunamente autorizzato, che ne dispone direttamente l'esibizione ai consiglieri che ne dovessero fare richiesta.

I verbali approvati per la parte non riservata sono consultabili dagli iscritti presso la sede dell'Ordine previa espressa e motivata richiesta.

ART.14 - Segreto d'ufficio

I consiglieri e tutti gli iscritti che, per incarico del Consiglio, hanno accesso alle informazioni riservate, sono tenuti alla massima riservatezza e al rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART.15 - Nomine

Le designazioni o, ove previste, le nomine dei componenti di organismi o commissioni su richiesta di Enti e Amministrazioni pubbliche o private, sono di competenza del Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine per qualsiasi nomina o segnalazione di iscritti per qualsivoglia commissione o incarico, è tenuto a indicare almeno una terna di nominativi, salvo motivate eccezioni.

I nominativi dei colleghi designati sono pubblicati sul sito dell'Ordine.

I componenti del Consiglio, di norma, non potranno essere designati salvo il caso di espressa indicazione da parte del richiedente, di comprovate competenze specifiche o i casi in cui il Consiglio ritenga opportuna una propria maggiore rappresentatività.

Le designazioni di componenti o delegati così come sopra indicati devono essere effettuate applicando criteri di competenza e di rotazione.

Le nomine periodiche e quelle che investono un numero elevato di iscritti saranno soggette a specifica regolamentazione.

I professionisti, singolarmente nominati quali rappresentanti del Consiglio dell'Ordine presso Enti, amministrazioni o Autorità, a conclusione dell'incarico faranno pervenire al Consiglio un resoconto dettagliato dell'attività svolta.

In relazione a situazioni di urgenza tali da non consentire la convocazione del Consiglio oppure la seduta di Consiglio sia stata dichiarata deserta, la nomina o la designazione di iscritti potrà essere fatta direttamente dal Presidente, di concerto con il segretario, previa debita motivazione.

In tal caso sarà data tempestiva comunicazione via email a tutti i consiglieri e la nomina sarà sottoposta a ratifica in occasione della successiva seduta di Consiglio.

ART.16 - Ufficio di segreteria

L'attività dell'Ufficio di Segreteria è svolta secondo le deliberazioni del Consiglio e in osservanza dei

programmi e delle disposizioni impartite dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Assunzioni e licenziamenti sono di esclusiva competenza del Consiglio, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di consulenti esterni, secondo un rapporto di collaborazione professionale, continuativa e/o saltuaria.

ART.17 - Rendiconto annuale e bilancio di previsione.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Sia il rendiconto annuale che il bilancio di previsione, sono sottoposti al parere del Collegio dei Revisori.

Entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio, di norma, il Tesoriere compila il rendiconto annuale, che, con gli eventuali relativi allegati, è sottoposto all'esame da parte del Consiglio nella prima riunione successiva alla sua compilazione per poi essere sottoposto al parere del Collegio dei Revisori.

Il bilancio di previsione viene predisposto dal Consigliere Tesoriere e, di norma, presentato, al Consiglio per l'esame, entro il 31 dicembre dell'anno precedente per poi essere sottoposto al parere del Collegio dei Revisori.

Fino all'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio vale, a titolo di esercizio provvisorio, quello approvato per l'anno antecedente, le spese tuttavia saranno autorizzate nella misura di 1/12 della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, oppure nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Il Tesoriere deve segnalare al Presidente l'eventuale necessità di modificare, nel corso di esercizio, le previsioni di spesa e di entrata.

Il Presidente sottopone al Consiglio nella prima riunione successiva le proposte di variazione.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si rimanda a quanto specificato nella legislazione, nonché a specifico regolamento da approvare da parte del Consiglio.

ART.18 - Commissioni consultive e di studio all'interno del Consiglio

Il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni o gruppi di studio per la trattazione di particolari argomenti che giudichi importanti ai fini della professione di biologo e dell'esercizio delle proprie attribuzioni anche consultive.

Le riunioni delle Commissioni saranno tenute, di norma, presso la sede dell'Ordine, e potranno essere tenute anche in altra sede, o in modalità telematica.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, potrà nominare esperti in particolari settori, anche non iscritti all'Albo dei Biologi e non esercitanti la professione di Biologo, con l'obiettivo di affiancare le commissioni apportando specifiche competenze.

Le Commissioni dovranno redigere un sintetico verbale per ogni riunione, oltre a una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Il contenuto di tali conclusioni avrà valore consultivo per il Consiglio. Le commissioni decadono al rinnovo del Consiglio.

Per tali commissioni il Consiglio si doterà di apposito Regolamento.

ART.19 - Convegni

A seguito di richiesta da parte di Enti, Amministrazioni e Autorità o di organizzazioni private, il Presidente o un consigliere possono essere delegati a rappresentare il Consiglio in occasione di riunioni, assemblee, convegni, congressi.

È in ogni caso richiesta la preventiva delibera da parte del Consiglio.

In caso di comprovata urgenza, il Presidente potrà procedere a delega sentiti, per via informale, tutti i Consiglieri salvo procedere poi a ratifica da parte del Consiglio.

ART.20 - Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è composto di 20 articoli ed è stato approvato nella seduta di Consiglio del 29/12/2022, assunta all'unanimità dei consiglieri in presenza o in collegamento da remoto secondo le modalità indicate nell'ART.8 del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione in Consiglio direttivo.

Il presente regolamento non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione o interpretazione, vincolante per i consiglieri e per gli iscritti, deve essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri.